



COMUNE DI MONTALDO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità 17 – C.A.P. 10020 – Tel. e Fax 011.9408089 – 011.9406878

ORDINANZA N° 03/2026 DEL 20/03/2026

OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TETTI OTTONE DA LOCALITA' TETTI TRINITA' AL CONFINE COMUNALE CON MARENTINO PER ESECUZIONE LAVORI STRADALI DI RIPRISTINO SCARPATA.

IL SINDACO

Considerato che a causa delle abbondanti precipitazioni piovose verificatesi nei giorni 14 e 15 del mese di marzo, sul tratto di strada in località Tetti Ottone si è verificato uno smottamento di terreno che ha interessato la scarpata a monte della strada;

Dato atto che a causa dello smottamento si è creata una nicchia di distacco che potrebbe continuare a scivolare occupando la carreggiata stradale e potenzialmente cagionare danni alla viabilità pubblica ed alla sicurezza degli utenti della strada;

Accertato che il terreno oggetto dell'evento risulta essere di proprietà privata e precisamente:

PROPRIETÀ	COD. FISC	INDIRIZZO	FOGLIO	PARTICELLA
MATTA VALERIA	MTTVLR76A65C627Q	LOC. TETTI OTTONE	3	16

Dato atto che la proprietà, avvisata della criticità, si è immediatamente attivata incaricando una ditta specializzata al ripristino della sicurezza stradale che si è resa disponibile all'esecuzione degli interventi necessari nella giornata di martedì 24/03/2026 come indicato nella nota prot n. 1084 del 20/03/2026.

Dato atto che, a causa della ridotta larghezza della carreggiata, al fine di poter rimuovere tutti i sedimenti fangosi e quindi ripristinare la sicurezza della scarpata è necessaria la chiusura della strada nel tratto interessato dall'intervento di sistemazione;

Considerato inoltre:

- Che ai sensi dell'art. 29 del D.Lvo n. 285/1992 e s.m.i., " *I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile* ";
- Che ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo n. 285/1992 e s.m.i., " *I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi* ";

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità consentendo nel contempo la realizzazione e ultimazione dell'intervento.

Dato atto che per le ragioni di cui sopra si rende indispensabile procedere alla temporanea chiusura della strada pubblica di Strada Tetti Ottone compresa tra l'innesto su Tetti Trinità ed il confine comunale con Marentino il giorno di **Martedì 24/03/2026 a partire dalle ore 8.00 sino al completamento dei lavori previsto al massimo per le ore 18.00;**

Ritenuto di procedere in merito;

Visto il D.L. 27 Giugno 2003 n. 151, convertito in Legge n. 214 del 01 Agosto 2003 "Modifiche ed integrazioni al codice della strada", modificante il D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285.

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00.

Tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione:

ORDINA

- che dalle ore **8.00** alle ore **18.00** del giorno di **Martedì 24/03/2026** e comunque fino al completamento dei lavori di cui all'oggetto, sia vietato il transito veicolare nella Strada Tetti Ottone compresa tra l'innesto su Tetti Trinità ed il confine comunale con Marentino, nel tratto interessato dai lavori citati in premessa.
- che siano installate con adeguato anticipo le transenne con l'avviso di chiusura della strada a cura della ditta affidataria dei lavori. È fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.
- La ditta esecutrice dei lavori è incaricata del collocamento dei necessari segnali stradali di sicurezza.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Montaldo Torinese;
- la trasmissione in copia alla proprietà del terreno interessato dai lavori e al Comune di Marentino per i provvedimenti del caso.

AVVERTE

contro la presente ordinanza in applicazione della Legge 1034/71 e della legge 241/90 può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del decreto Legislativo n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali posizionati, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento di esecuzione.

- Ai trasgressori del suddetto dispositivo saranno applicate le sanzioni previste dal C.d.S..
- Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

